



**ALLEGATO B**

**COMUNE DI RAVENNA**

ASSESSORATO ALLO SVILUPPO ECONOMICO  
SERVIZIO S.U.A.P. ED ATTIVITA' ECONOMICHE

## **Regolamento Comunale per l'esercizio del Servizio di Taxi e del Servizio di Noleggio Con Conducente di Autovetture e Natanti**

*Ai sensi della legge 15 gennaio 1992, n. 21 e s.m.i ed in applicazione delle direttive regionali in materia*



# INDICE

## CAPO I

### DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Disciplina del servizio
- Art. 2 – Definizioni dei servizi
- Art. 2 bis – Attività di Monitoraggio

## CAPO II

### CONDIZIONI D'ESERCIZIO

- Art. 3 - Titolo per l'esercizio dei servizi
- Art. 4 - Cumulo dei titoli
- Art. 5 - Condizioni e forme d'esercizio
- Art. 5 bis – Licenze temporanee
- Art. 6 - Sostituzione alla guida per il servizio di taxi o per il servizio di noleggio con conducente
- Art. 7 - Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea
- Art. 8 - Ambiti operativi territoriali

## CAPO III

### COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE E ORGANICI DEI SERVIZI

- Art. 9 - Commissione Consultiva Comunale
- Art. 10 - Organici dei servizi taxi e N.C.C.

## CAPO IV

### REQUISITI E IMPEDIMENTI PER IL RILASCIO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI

- Art.11 - Requisiti per il rilascio del titolo autorizzatorio
- Art.12 - Impedimenti soggettivi

## CAPO V

### MODALITA' PER L'ASSEGNAZIONE E IL RILASCIO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI

- Art.13 - Concorso per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni
- Art.14 - Contenuti del bando
- Art.15 - Presentazione delle domande
- Art.16 - Commissione di concorso per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni
- Art.17 - Attività della Commissione di concorso e criteri di valutazione
- Art.17 bis – Criteri di valutazione e titoli preferenziali
- Art.17 ter – Materie delle prove d'esame
- Art.18 - Assegnazione delle licenze e delle autorizzazione
- Art.19 - Rilascio delle licenze e delle autorizzazioni
- Art.20 - Inizio del servizio
- Art.20 bis – Taxi collettivo

## CAPO VI

### MODALITA' PER IL TRASFERIMENTO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI

- Art.21 - Trasferibilità per atto tra vivi
- Art.22 - Trasferibilità per causa di morte del titolare

## CAPO VII

### CARATTERISTICHE, CONTRASSEGNI IDENTIFICATIVI E DISPOSIZIONI VARIE INERENTI I MEZZI DA ADIBIRE AI SERVIZI

- Art.23 - Caratteristiche generali dei mezzi
- Art.24 - Caratteristiche specifiche dei veicoli adibiti al servizio di taxi
- Art.25 - Caratteristiche specifiche dei veicoli adibiti al servizio di N.C.C.
- Art.26 - Caratteristiche dei natanti adibiti al servizio di N.C.C.
- Art.27 - Sostituzione dei mezzi
- Art.28 - Controllo dei mezzi
- Art.28 bis – Veicoli di scorta

Art.29 - Tassametro per il servizio di taxi

## CAPO VIII

### MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI TAXI E DI N.C.C.

Art.30 - Stazionamento dei veicoli adibiti al servizio di taxi

Art.31 - Stazionamento dei mezzi adibiti al servizio di N.C.C.

Art.32 - Turni e orari del servizio taxi

Art.33 - Servizio di radio-telefono e altri strumenti tecnologici

Art.34 - Tariffe

Art.35 - Trasporto dei soggetti portatori di handicap

Art.35 bis - Trasporto di persone con disabilità gravi

Art.36 - Interruzione del trasporto

Art.37 - Ferie ed interruzione dell'attività

Art.38 - Cambiamento di indirizzo e di sede della rimessa

Art.39 - Trasporto di bagagli e animali

Art.40 - Servizi richiesti dalla Forza Pubblica

Art.41 - Comportamento dei conducenti in servizio

## CAPO IX

### VIGILANZA E SANZIONI

Art.42 - Vigilanza

Art.43 - Sanzioni

Art.44 - Sospensione della licenza e dell'autorizzazione

Art.45 - Revoca della licenza e dell'autorizzazione

Art.46 - Decadenza della licenza e dell'autorizzazione

Art.46 bis - Carta dei servizi

Art.47 - Abrogazione norme precedenti

Art.48 - Entrata in vigore

# CAPO I

## DISPOSIZIONI GENERALI

### Art.1

#### Disciplina del servizio

1. Il presente regolamento, istituito ai sensi della legge 15 gennaio 1992 n.21 e successive modificazioni intervenute e delle direttive regionali in materia (deliberazione del Consiglio Regionale E.R.n.2009 del 31/5/94), disciplina l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea del territorio comunale e precisamente il servizio di TAXI CON AUTOVETTURE e il servizio di NOLEGGIO CON CONDUCENTE DI AUTOVETTURE E NATANTI denominati anche, rispettivamente, servizio di TAXI e servizio di N.C.C. Ne resta escluso il servizio di "noleggio autobus con conducente" disciplinato da specifico regolamento comunale.
  
2. I servizi di taxi e di N.C.C., oltre che dalla sopra indicata normativa, sono disciplinati dai seguenti provvedimenti legislativi e regolamentari:
  - a) D.Lgs. 30 aprile 1992 n.285 e successive modifiche ed integrazioni (Nuovo Codice della Strada);
  - b) D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495 (Regolamento d'esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada);
  - c) D.M. 19 novembre 1992 (Individuazione del colore uniforme per tutte le autovetture adibite al servizio taxi);
  - d) D.M. 15 dicembre 1992 n.572 (Regolamento recante norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente);
  - e) D.M. 20 aprile 1993 (Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura );
  - f) Legge 5 febbraio 1992 n.104, art.8 (Legge quadro sui diritti delle persone handicappate);
  - g) D.P.R. 24 luglio 1977 n.616;
  - h) L.R. 2 ottobre 1998 n.30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale);
  - i) D.M.13 dicembre 1951 riguardante i servizi pubblici non di linea;
  - j) Codice della navigazione;
  - k)Regolamento della navigazione interna.
  - l) D.lgs. n.223 del 04 luglio 2006, convertito con modifiche L. n.248 del 04 agosto 2006.
  - m) D.L. n.201 del 6 dicembre 2011, art.37, comma 2 lett. m) "Liberalizzazione del settore dei trasporti", convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n.214 e ss.mm.ii ;
  - n) Linee guida in materia di adeguamento del servizio taxi per regioni ed Enti Locali –

Allegato A alla delibera Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) n.46/2022 del 23 marzo 2022;

o) D.L. n.104 del 10 agosto 2023, art. 3 “Misure urgenti per far fronte alle carenze del sistema di trasporto taxi su gomma”, convertito con legge 09 ottobre 2023, n.136.

3. Per quanto applicabile in materia ed in quanto non contrastante con le disposizioni richiamate al presente articolo, vale ogni altra disposizione legislativa e regolamentare.

## **Art.2**

### **Definizioni dei servizi**

1. I servizi di taxi e di N.C.C., definiti dalla legge n.21/92 “autoservizi pubblici non di linea” provvedono al trasporto individuale o di gruppi di persone in modo non continuativo o periodico, a richiesta degli interessati, svolgendo una funzione complementare ed integrativa dei trasporti pubblici di linea.
2. Tali autoservizi sono compiuti su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dai richiedenti, oppure nell’ambito di specifiche autorizzazioni rilasciate dagli enti territoriali competenti, anche in modo continuativo o periodico, con trasporto collettivo ed in caso di licenza taxi anche mediante altre forme di organizzazione del servizio in presenza di particolari esigenze territoriali, sociali ed ambientali e per la necessità di diretti collegamenti o di opportuni coordinamenti integrativi o intermodali con i servizi di linea.
3. Il servizio di taxi è rivolto ad una utenza indifferenziata ed ha lo scopo di soddisfare esigenze di trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone; lo stazionamento dei veicoli avviene in luogo pubblico, in apposite aree individuate dal Comune con specifico provvedimento.
4. Il servizio di N.C.C. si rivolge ad una utenza specifica, che avanza presso la sede o la rimessa del vettore apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici.
5. Lo stazionamento delle autovetture e dei natanti adibiti al servizio di N.C.C. avviene, rispettivamente, nelle rimesse e negli spazi acquei (e relativi pontili d’attracco) in concessione al vettore, situati nel territorio comunale, presso i quali gli stessi mezzi sostano e sono a disposizione dell’utenza. A tale obbligo è possibile derogare, limitatamente al noleggio autovetture, solo nei casi e nei modi previsti dalla normativa Nazionale e Regionale vigente. Il pontile d’attracco, nel caso di natanti, deve essere attrezzato a cura del titolare dell’autorizzazione.
6. La sede operativa del vettore e almeno una rimessa devono essere situate nel territorio del Comune di Ravenna. È possibile per il vettore disporre di ulteriori

rimesse nel territorio di altri comuni della provincia di Ravenna, previa comunicazione ai comuni predetti.

7. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa o la sede, anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici. L'inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire presso le rimesse, con ritorno alle stesse. Il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche al di fuori della provincia di Ravenna.
8. Nel servizio di noleggio con conducente è previsto l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un foglio di servizio in formato elettronico, le cui specifiche sono stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministero dell'Interno. Il foglio di servizio in formato elettronico deve riportare: a) targa del veicolo; b) nome del conducente; c) data, luogo e chilometri di partenza e arrivo; d) orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio; e) dati del fruitore del servizio. Fino all'adozione del decreto di cui al presente comma, il foglio di servizio elettronico è sostituito da una versione cartacea dello stesso, caratterizzata da numerazione progressiva delle singole pagine da compilare, avente i medesimi contenuti previsti per quello in formato elettronico, e da tenere in originale a bordo del veicolo per un periodo non inferiore a quindici giorni, per essere esibito agli organi di controllo, con copia conforme depositata in rimessa.
9. In deroga a quanto previsto dal comma 7, l'inizio di un nuovo servizio può avvenire senza il rientro in rimessa, quando sul foglio di servizio sono registrate, sin dalla partenza dalla rimessa o dal pontile d'attracco, più prenotazioni di servizio oltre la prima, con partenza o destinazione all'interno della provincia di Ravenna. E' in ogni caso consentita la fermata su suolo pubblico nell'ora antecedente all'arrivo del cliente che ha effettuato la prenotazione del servizio e nel corso dell'effettiva prestazione del servizio stesso.

## **Art.2 bis** **Attività di Monitoraggio**

1. Allo scopo di garantire nel tempo la rispondenza dell'offerta del servizio alle comprovate ed oggettive esigenze di domanda di mobilità, con provvedimento di Giunta, l'Amministrazione Comunale può prevedere:
  - a. un sistema di monitoraggio periodico e sistematico dei dati di domanda ed offerta, adeguato alle caratteristiche dei servizi interessati e del bacino di riferimento, che potranno essere acquisiti presso i gestori dei sistemi di interconnessione tra domanda ed offerta dei servizio taxi, anche a mezzo di piattaforme tecnologiche;
  - b. l'adozione di un adeguato sistema di controllo, debitamente pianificato, atto a consentire una verifica puntuale circa il rispetto delle disposizioni regolamentari, dei turni di servizio e degli obblighi generali gravanti sui titolari di licenza o autorizzazione, anche attraverso l'istituzione di un Osservatorio permanente che coinvolge l'Amministrazione comunale e le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello locale;

- c. il ricorso ad indagini di customer satisfaction, rivolte agli utenti potenziali o effettivi del servizio, al fine del miglioramento della qualità percepita da parte dei fruitori del servizio.
2. I suddetti dati dovranno essere trasmessi dai taxisti o dalle Associazioni di Categoria di riferimento, al Comune secondo le modalità che saranno stabilite dall'Amministrazione Comunale.
3. A tutela della qualità del servizio, l'Amministrazione Comunale potrà predisporre un sistema di raccolta di segnalazioni, reclami e feedback immediati da parte dei clienti. Tale servizio oltre ad essere raggiungibile a mezzo dei contatti pubblicati sul sito del Comune ed obbligatoriamente esposti sui singoli veicoli adibiti al servizio taxi, potrà prevedere l'implementazione di ulteriori canali e tecnologie, quali app e similari.

## **CAPO II CONDIZIONI D'ESERCIZIO**

### **Art.3**

#### **Titolo per l'esercizio dei servizi**

1. L'esercizio del servizio di "Taxi" e l'esercizio del servizio di "N.C.C." sono subordinati rispettivamente al rilascio, da parte del Comune, di apposito titolo autorizzatorio a persona fisica in possesso dei requisiti di cui all'art.11 del presente regolamento; precisamente viene rilasciata una "licenza" per il servizio taxi e una "autorizzazione" per il servizio N.C.C.
2. Possono divenire titolari di licenza per il servizio di taxi o di autorizzazione per il servizio di N.C.C. tutte le persone fisiche di cittadinanza italiana ovvero dell'Unione Europea a condizione di reciprocità.
3. Le licenze e le autorizzazioni sono personali e sono cedibili soltanto alle condizioni di cui agli artt.21 e 22 del presente Regolamento e si riferiscono esclusivamente ad un singolo veicolo o natante.
4. I suddetti titoli, unitamente a tutti i documenti prescritti per l'esercizio dell'attività, devono essere costantemente conservati a bordo del veicolo o del natante ed esibiti agli organi di vigilanza ogniqualvolta ne facciano richiesta.
5. Le licenze e le autorizzazioni hanno validità illimitata e possono essere, in ogni tempo, revocate o dichiarate decadute nei casi previsti dalla legge e dal presente Regolamento.
6. Entro il 31 dicembre di ogni quinquennio le licenze e le autorizzazioni sono sottoposte a verifica da parte dell'Amministrazione Comunale al fine di accertare il permanere, in capo al titolare, dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

### **Art.4**

#### **Cumulo dei titoli**

1. Non è ammesso, in capo al medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di taxi, ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio dell'attività di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di N.C.C. salvo quanto disposto dall'art.3, comma 1) del D.L. n.104/2023, come convertito con L. n.136/2023 e recepito dal successivo art.5 bis del presente Regolamento.
2. E' ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di N.C.C.

## **Art.5**

### **Condizioni e forme d'esercizio**

1. I servizi di taxi e di N.C.C. devono essere esercitati direttamente dai titolari delle licenze o delle autorizzazioni, che possono essere coadiuvati, anche per turni aggiuntivi, da propri dipendenti o collaboratori familiari purchè iscritti nel ruolo dei conducenti di cui all'art.6 della legge 15/1/1992, n° 21 e in possesso dei titoli prescritti per la conduzione dei mezzi. Il titolare di licenza comunica all'Amministrazione Comunale prima dell'inizio dell'attività, i nominativi dei dipendenti o dei collaboratori familiari. Per il servizio di taxi, il titolare della licenza può essere sostituito temporaneamente alla guida ai sensi del successivo art.6.
2. E' fatto obbligo ai titolari di licenza taxi e di autorizzazione N.C.C. di garantire l'osservanza delle norme previste a tutela dell'incolumità individuale e della previdenza infortunistica ed assicurativa, garantendo inoltre al personale addetto ai servizi l'osservanza di turni di lavoro atti a consentire periodi di riposo effettivi ed adeguati.
3. I titolari delle licenze taxi e delle autorizzazioni N.C.C. possono esercitare la propria attività secondo le forme giuridiche indicate nell'art.7 della legge 15/1/92, n° 21.
4. E' consentito conferire la licenza o l'autorizzazione d'esercizio agli organismi collettivi di cui all'art. 7, comma 1, lettere b) e c) della legge 15/1/1992 n° 21, ferma restando la titolarità in capo al conferente. Il conferimento attribuisce ai predetti organismi collettivi la gestione economica dell'attività autorizzata. In caso di recesso, di decadenza o esclusione dagli organismi medesimi, si applicano i commi 2 e 3 del citato art. 7 della legge 15/1/1992 n° 21. La gestione mediante conferimento può essere avviata su denuncia, redatta su apposita modulistica predisposta dall'ufficio competente del Comune che ha rilasciato il titolo, con contestuale presentazione della seguente documentazione:
  - a) copia dell'atto con il quale viene conferita la licenza o autorizzazione;
  - b) certificato di iscrizione al Registro delle Imprese attestante l'esercizio di attività di trasporto di persone da parte dell'organismo collettivo. Detta certificazione sostituisce quella del titolare, per la durata del conferimento;
  - c) documentazione attestante l'iscrizione al ruolo di cui all'articolo 6, legge 15 gennaio 1992, n. 21 da parte del conducente del veicolo, nei casi in cui questi sia persona diversa dal titolare conferente.
5. La documentazione suddetta può essere sostituita da autocertificazione, ai sensi di legge. L'ufficio verifica la regolarità e completezza della documentazione presentata e dispone, se del caso, con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell'attività conferita, fatta salva la possibilità di regolarizzazione. Nella licenza o autorizzazione, che resta intestata al titolare, sono riportati in calce: la data del conferimento, la ragione sociale e l'indirizzo del soggetto beneficiario del conferimento.

## **Art.5 bis**

### **Licenze temporanee**

1. Al fine di fronteggiare lo straordinario incremento della domanda legato a grandi eventi o a eccezionali flussi di presenze turistiche, l'Amministrazione Comunale sentita la Commissione Consultiva di cui all'art.9 del presente Regolamento, ai sensi dell'art.3, comma 1 del D.L. n.104/2023, come convertito con L. n.136/2023, può rilasciare ulteriori licenze a carattere temporaneo o stagionale, avente una durata comunque non superiore a 12 mesi, prorogabili per un massimo di ulteriori 12 mesi per esigenze di potenziamento del servizio. Dette licenze potranno essere rilasciate esclusivamente a soggetti già titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi, i quali possono valorizzarle mediante:
  - l'affidamento, anche a titolo oneroso, a terzi, purché in possesso dei requisiti di cui all'art.6), della legge n.21/1992 e s.m.i.
  - la gestione in proprio, anche secondo le modalità di cui all'art.10 della legge n.21/1992 e s.m.i. nonché del successivo art.6 del presente Regolamento.
2. Dette licenze saranno rilasciate previa pubblicazione di appositi bandi di gara, sulla base di criteri preferenziali di volta in volta approvati con deliberazione di Giunta Comunale ed in proporzione ai prevedibili incrementi di domanda o esigenze dell'utenza.
3. Le licenze temporanee:
  - non sono cedibili e conservano validità per il tempo in esso indicato,
  - sono identificabili con lettere alfanumeriche,
  - consentono l'immatricolazione di un'autovettura che deve avere le caratteristiche stabilite dall'art.24 del presente Regolamento.

## **Art.6**

### **Sostituzione alla guida per il servizio di taxi o per il servizio di noleggio con conducente**

1. I titolari di licenza per il servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di Noleggio Con Conducente di autovettura ovvero di natante, possono essere sostituiti temporaneamente alla guida, ai sensi dell'art.10 della legge n° 21/92 e s.m.i., da persone iscritte nel ruolo di cui all'art.6 della suddetta legge ed in possesso dei requisiti di cui all'art.11 del presente regolamento, nei seguenti casi:
  - a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio e congedo di paternità (10 giorni);
  - b) per espletamento del servizio militare o civile;
  - c) per un periodo di ferie non superiore a trenta giorni lavorativi annui;
  - d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
  - e) nel caso di incarichi sindacali o pubblici elettivi che comportino un impegno a tempo pieno o parziale.
2. Oltre ai casi individuati dal suddetto comma 1), al fine di assicurare per il servizio di taxi il tempestivo adeguamento ai livelli essenziali di offerta del servizio

necessari all'esercizio del diritto degli utenti alla mobilità, sulla base dell'art.5 bis della legge 21/92 e s.m.i., ai titolari di licenze per l'esercizio del servizio di taxi, è sempre consentito avvalersi di sostituti alla guida come seconde guide in turnazioni orarie aggiuntive diverse da quelle svolte dai titolari. I sostituti alla guida devono essere in possesso dei requisiti stabiliti all'articolo 6 della L. n.21/1992 e s.m.i. e devono espletare l'attività in conformità alla vigente normativa. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 10 della legge 21/92 e s.m.i.

3. Per le sostituzioni di cui al precedente comma 2), il titolare di licenza presenta al Comune entro il giorno precedente all'avvio del servizio con turnazione aggiuntiva, apposita comunicazione di inizio attività con allegata dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza dei requisiti di cui al precedente comma 2), almeno il giorno precedente all'avvio del servizio nella turnazione integrativa.
4. Gli eredi minori del titolare di licenza per il servizio di taxi o di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'art.6 della legge 21/92 ed in possesso dei requisiti prescritti, fino al raggiungimento della maggiore età.
5. Il rapporto di lavoro con un sostituto alla guida è regolato con contratto di lavoro stipulato in base alle norme vigenti. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione.
6. Per poter essere sostituito alla guida, nei casi di cui al comma 1), il titolare della licenza taxi o di autorizzazione per il noleggio con conducente deve segnalare per iscritto, la sostituzione alla guida all'Ufficio comunale competente inviandola tramite pec. La sostituzione è efficace dalla data della segnalazione, comprovata dal numero di protocollo da parte del Comune.  
La segnalazione dovrà inoltre contenere:
  - l'indicazione dei motivi della sostituzione;
  - la durata del periodo di sostituzione ;
  - la dichiarazione di consenso del sostituto;
  - la documentazione attestante il possesso dei necessari requisiti in capo al sostituto, (tali requisiti possono essere anche autocertificati).
7. La sostituzione per motivi di salute non può comunque superare il periodo di due anni in un quinquennio, salvo proroga di un anno per gravi comprovate ragioni.
8. La sostituzione alla guida deve intendersi svolta per conto del titolare; resta comunque in capo al sostituto la responsabilità dello svolgimento del servizio. Il sostituto può prestare servizio nello stesso periodo per un solo titolare di licenza o di autorizzazione.

## **Art.7**

### **Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea**

1. I veicoli immatricolati per il servizio di taxi e di N.C.C., in caso di necessità, possono essere utilizzati per l'espletamento dei servizi sussidiari o integrativi dei servizi di linea, previa autorizzazione comunale.

2. L'autorizzazione viene concessa in presenza di un regolare rapporto convenzionale fra il concessionario della linea ed il titolare della licenza taxi o dell'autorizzazione N.C.C.
3. Il rapporto convenzionale deve disciplinare, in particolare, le condizioni, i vincoli e le garanzie per il rispetto degli obblighi di trasporto previsti dalla normativa vigente.

### **Art.8** **Ambiti operativi territoriali**

1. I titolari di licenza taxi o di autorizzazioni N.C.C. possono effettuare trasporti in tutto il territorio regionale, in quello nazionale e negli Stati membri dell'Unione Europea ove, a condizione di reciprocità, i regolamenti di tali Stati lo consentano.
3. La prestazione del servizio di taxi per destinazione oltre il territorio comunale è facoltativa.
4. E' consentito all'utente accedere al servizio taxi, fuori dai luoghi di stazionamento, con richiesta a vista o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione.
5. La prenotazione del servizio taxi è vietata, salvo che sia indirizzata al servizio di radio-telefono o ad altri strumenti tecnologici di cui all'art.33 del presente Regolamento.

## CAPO III

### COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE E ORGANICI DEI SERVIZI

#### Art.9

##### Commissione Consultiva Comunale

1. Nel Comune è istituita la Commissione consultiva per la disciplina dei servizi pubblici di trasporto non di linea (servizio di taxi e servizio di N.C.C.) e per l'applicazione del presente Regolamento.
2. La Commissione consultiva è nominata dal Sindaco ed è costituita da:
  - Sindaco o suo delegato, in qualità di Presidente;
  - Dirigente preposto al Settore competente in materia di regolamentazione delle attività economiche o suo delegato;
  - Dirigente preposto al Settore competente in materia di Mobilità o suo delegato;
  - Comandante della Polizia Municipale o suo delegato;
  - un rappresentante effettivo e uno supplente per ciascuna delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello locale;
  - un rappresentante effettivo ed uno supplente delle Associazioni degli utenti a livello locale.

In caso di assenza del membro effettivo interviene a pieno titolo il supplente designato.

3. Funge da segretario un impiegato dell'ufficio comunale competente.
4. La Commissione consultiva esprime parere obbligatorio, ma non vincolante, sulla stesura e variazione di norme regolamentari inerenti i servizi di taxi e di N.C.C., sulla formazione e variazione dei relativi organici rispetto al numero massimo ed al numero effettivo e su ogni altra problematica di carattere generale o particolare che il Sindaco, o suo delegato o il Dirigente, ritenga opportuno sottoporre al suo esame.
5. Le riunioni della Commissione sono valide qualora partecipi la maggioranza dei componenti.
6. Per le proposte relative alla pianta organica delle licenze e delle autorizzazioni la Commissione adotta le proprie determinazioni con la presenza di tutti i suoi componenti. In questo caso il membro della Commissione che, senza giustificato motivo, non sia intervenuto a due sedute consecutive decade dall'incarico e la Commissione può proseguire nei sui lavori, salva la nomina del sostituto.
7. La Commissione consultiva si esprime a maggioranza dei voti dei presenti, con parere motivato, riportato nel verbale della seduta; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
8. La Commissione consultiva dura in carica per tutto il periodo corrispondente al mandato del Sindaco. I componenti possono essere sostituiti in ogni momento per dimissione o iniziativa dell'Amministrazione Comunale o dell'associazione che li ha designati.

**Art.10**  
**Organici dei servizi taxi e N.C.C.**

1. Il numero massimo di licenze taxi e di autorizzazioni N.C.C. del Comune di Ravenna, è così stabilito:
  - a. n. 42 licenze da adibire al servizio taxi, di cui almeno n.2 riferite a veicolo attrezzato anche per il trasporto di disabili gravi con necessità di incarozzamento. Il numero effettivo delle licenze in esercizio è stabilito dalla Giunta Comunale in base ai criteri disposti dal comma seguente;
  - b. n. 52 autorizzazioni per il servizio di noleggio auto con conducente;
  - c. n. 1 autorizzazione per il servizio di noleggio natanti.
  
2. Il fabbisogno del servizio taxi dovrà emergere dai dati derivanti dal monitoraggio di cui al precedente art.2 bis del vigente Regolamento e deve tenere conto di variabili socio-economico-territoriali, tra le quali:
  - a) le licenze e le autorizzazioni già operanti;
  - b) l'offerta relativa alle altre modalità di trasporto pubblico di linea e non di linea;
  - c) la popolazione e la sua distribuzione sul territorio;
  - d) le attività produttive;
  - e) i servizi socio-sanitari;
  - f) i servizi scolastici, sportivi, culturali e ricreativi;
  - g) l'offerta e le presenze turistiche.
  
3. L'Amministrazione comunale può inoltre disporre interventi per il potenziamento del servizio taxi ai sensi della normativa vigente, avvalendosi delle modalità flessibili e temporanee quali il taxi ad uso collettivo o mediante altre forme di organizzazione del servizio in deroga alle condizioni ordinarie, il tutto finalizzato a migliorare l'efficienza del servizio.

## **CAPO IV**

# **REQUISITI E IMPEDIMENTI PER IL RILASCIO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI**

### **Art.11**

#### **Requisiti per il rilascio del titolo autorizzatorio**

1. Per ottenere il rilascio del titolo autorizzatorio all'esercizio del servizio di taxi o all'esercizio del servizio di N.C.C. è necessario:
  - a) essere cittadino italiano, ovvero appartenere ad uno degli altri Stati dell'Unione Europea;
  - b) essere iscritto nel ruolo dei conducenti di autoveicoli o natanti, di cui all'art.6 della Legge n.21/92, ovvero in un qualsiasi analogo elenco di uno degli Stati dell'Unione Europea;
  - c) essere esente dagli impedimenti soggettivi di cui al successivo art.12;
  - d) essere proprietario o comunque possedere la piena disponibilità (anche in leasing o ad uso noleggio a lungo termine) del veicolo o del natante da adibire al servizio;
  - e) non aver trasferito rispettivamente, da almeno cinque anni, altra licenza taxi o altra autorizzazione N.C.C. rilasciata da questo o da altro Comune;
  - f) non essere titolare di licenza taxi o di autorizzazione N.C.C. (nel caso di richiesta di licenza taxi); non essere titolare di licenza taxi (nel caso di richiesta di autorizzazione N.C.C.);
  - g) essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi trasportati;
  - h) per il solo servizio di Noleggio con Conducente, avere la sede operativa e almeno una rimessa nel territorio comunale (art. 3, comma 3, della L. 21/92 e s.m.i) o di uno spazio acqueo ubicato nel Comune di Ravenna;
  - i) essere in possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli o per la conduzione dei natanti, secondo le vigenti norme del Codice della Strada e del Codice della Navigazione;
  - j) non svolgere altra attività lavorativa in modo prevalente rispetto all'attività interessata o comunque in modo tale da compromettere la regolarità e la sicurezza dell'attività medesima.
2. Per l'esercizio dei servizi di taxi e di N.C.C. è altresì necessario essere iscritti all'Albo delle Imprese artigiane o al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio.
3. Ai fini della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al presente articolo, gli interessati possono ricorrere, ove consentito e nei modi previsti dalla legge, alle forme di autocertificazione. Il responsabile del procedimento amministrativo, in caso di ragionevole dubbio, può comunque procedere ad accertamenti d'ufficio oppure chiedere il rilascio di dichiarazioni e ordinare esibizioni documentali ai fini della verifica dei requisiti necessari per il rilascio del titolo autorizzatorio.

4. La perdita dei requisiti di cui al presente articolo, successivamente al rilascio del titolo autorizzatorio, comporta la revoca dello stesso

## **Art.12** **Impedimenti soggettivi**

1. Costituiscono impedimenti soggettivi ai fini dell'ottenimento del titolo autorizzatorio:
  - a) l'essere incorso in condanne definitive, anche in ipotesi di applicazione della pena su richiesta delle parti, per reati che comportino l'interdizione della professione, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
  - b) l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi in materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso;
  - c) l'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta riabilitazione a norma di legge;
  - d) l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente autorizzazione o licenza di esercizio, anche da parte di altri Comuni;
  - e) l'essere incorso in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore a due anni e salvi i casi di riabilitazione;
  - f) l'essere stato sottoposto a misure di sicurezza personali o a misura di prevenzione previste dal d.lgs. n.159/2011 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione) e successive modificazioni;
  - g) l'essere incorsi in condanna per omicidio colposo in conseguenza di violazione alle norme del Codice della Strada, unitamente alla condanna per il reato di omissione di soccorso.

## **CAPO V**

### **MODALITA' PER L'ASSEGNAZIONE E IL RILASCIO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI**

#### **Art.13**

#### **Concorso per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni**

1. Le licenze per il servizio di taxi e le autorizzazioni per il servizio di N.C.C. vengono assegnate a seguito di pubblico concorso indetto dal Comune.
2. Le licenze taxi e le autorizzazioni per noleggio autovetture e natanti disponibili all'entrata in vigore del presente regolamento, e comunque tutte le autorizzazioni o licenze che si rendessero disponibili per rinuncia, revoca o decadenza o per modifica dell'organico, saranno assegnate, a seguito di bando di pubblico concorso e secondo i criteri preferenziali indicati nell'art.17 bis, alle persone fisiche, in possesso dei previsti requisiti, che ne facciano richiesta nei tempi e nei modi indicati nel bando stesso.
3. Il concorso deve essere indetto entro 60 giorni dalla data in cui si rendono formalmente disponibili le licenze e/o le autorizzazioni.
4. Il bando, oltre che all'Albo Pretorio del Comune, deve essere pubblicato sul bollettino della Regione Emilia Romagna.
5. I soggetti interessati possono concorrere all'assegnazione di una sola licenza o autorizzazione per ogni bando.
6. Qualora non pervenga alcuna domanda, si procede all'indizione di un nuovo bando

#### **Art.14**

#### **Contenuti del bando**

1. Il bando di pubblico concorso per l'assegnazione delle licenze o delle autorizzazioni deve prevedere:
  - a) il numero e la tipologia delle licenze e delle autorizzazioni da rilasciare;
  - b) l'importo della licenza, in caso di pubblico concorso per l'assegnazione di licenze taxi a titolo oneroso; la somma da versare dovrà essere stabilita con atto dell'organo competente, in riferimento ai valori desumibili dal mercato;
  - c) i requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico concorso e per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni;
  - d) le modalità di svolgimento delle prove d'esame;
  - e) l'indicazione dei titoli oggetto di valutazione, dei criteri di preferenza e premianti e dei punteggi massimi;
  - f) le modalità e il termine per la presentazione delle domande;
  - g) le disposizioni in ordine alla validità ed utilizzo della graduatoria

**Art.15**  
**Presentazione delle domande**

1. Le domande di partecipazione al concorso per l'assegnazione delle licenze o delle autorizzazioni, dovranno essere presentate al Sindaco nel rispetto dei termini e delle modalità previste nell'apposito bando di concorso. Le domande pervenute fuori termine saranno rigettate.
2. Nella domanda comunque l'interessato, oltre che indicare le proprie generalità complete, dovrà specificare:
  - a. di essere in possesso dei requisiti di cui all'art.11- comma 1- lettere a), b), c) ed e) del presente regolamento, nonché di impegnarsi a conseguire, in caso di assegnazione del titolo, tutti gli altri requisiti previsti nel suddetto articolo
  - b. di essere eventualmente in possesso dei requisiti che costituiscono titoli preferenziali ai sensi dell'art.17 bis del presente Regolamento.
3. I suddetti requisiti possono essere sia documentati che semplicemente autocertificati secondo le modalità previste dalla legge.

**Art.16**  
**Commissione di concorso per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni**

1. Ai fini dell'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni viene nominata un'apposita Commissione Comunale così composta:
  - a) dirigente o funzionario del servizio interessato in qualità di Presidente;
  - b) due membri interni scelti tra persone esperte del ramo appartenenti al Servizio competente.
2. Il Presidente provvede alla convocazione della Commissione nel rispetto dei termini di cui all'art.14, lettera f) del presente Regolamento.
3. La Commissione opera validamente con la presenza di tutti i componenti.
4. Funge da segretario della Commissione un dipendente comunale designato dal dirigente del servizio competente.

**Art.17**  
**Attività della Commissione di concorso e criteri di valutazione**

1. La Commissione di concorso valuta la regolarità delle domande per l'assegnazione delle licenze di taxi o delle autorizzazioni di noleggio con conducente; le domande

sono dichiarate ammissibili se presentate in conformità alle modalità stabilite dall'art.15 del presente Regolamento.

2. La Commissione di concorso provvede inoltre a stabilire una graduatoria fra le domande dichiarate ammissibili, distintamente per il servizio di taxi, per il servizio di noleggio con conducente di autovetture e per il servizio di noleggio con conducente di natanti.
3. In caso di assoluta parità dei titoli preferenziali si procederà al sorteggio delle domande pervenute, alla presenza dei componenti della Commissione e dei soggetti interessati.
4. La graduatoria formulata dalla Commissione di concorso è affissa all'Albo Pretorio del Comune per almeno trenta giorni ed ha validità di tre anni a decorrere dalla data di approvazione.
5. I posti di organico che nel corso dell'anno si rendessero vacanti dovranno essere coperti utilizzando la graduatoria fino al suo esaurimento.

#### **Art.17 bis**

#### **Criteri di valutazione e titoli preferenziali**

1. La valutazione della prova d'esame, di cui al successivo articolo e dei titoli sono espresse in trentesimi. La valutazione dei titoli di preferenza è effettuata successivamente allo svolgimento della prova orale, soltanto in caso di parità di punteggio tra i concorrenti utilmente graduati.
2. Non è ritenuto idoneo e pertanto non verrà iscritto in graduatoria chi non abbia conseguito un punteggio pari ad almeno 18/30 nella prova orale.
3. Nel bando di concorso si provvede a definire il punteggio massimo e di dettaglio per i seguenti titoli preferenziali e premianti:

#### **Licenze taxi**

- a) l'aver esercitato il servizio in qualità di sostituto alla guida dell'intestatario di licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi;
- b) l'essere iscritto nelle liste di disoccupazione o di mobilità, in funzione della maggior durata dell'iscrizione stessa;
- c) il non essere mai incorso in gravi infrazioni alle norme di circolazione stradale tali da aver causato la sospensione del titolo di guida;
- d) la disponibilità all'acquisizione di veicoli che appartengano a categorie a basso impatto ambientale, nonché muniti di dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti così come disposto dalle normative vigenti in materia;
- e) la disponibilità di veicoli dotati di terminali di pagamento POS, di dispositivi mobili di chiamata, di prenotazione e pagamento e con la possibilità di valutare il servizio reso da parte del passeggero;
- f) la disponibilità di veicoli a 6 posti (+0,5 p) o 8 posti (+1 p);
- g) la conoscenza della lingua inglese mediante presentazione di certificazione di Ente terzo.

### **Autorizzazioni N.C.C. di autoveicoli**

- h) l'essere stato dipendente di un'impresa di noleggio con conducente per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi;
- i) l'essere in possesso, da almeno due anni, di un'autorizzazione N.C.C. rilasciata dal Comune di Ravenna;
- j) l'essere associati in cooperative, in società o in consorzi di imprese purché esercitanti;
- k) il non essere mai incorso in gravi infrazioni alle norme della circolazione tali da aver causato la sospensione del titolo di guida;
- l) la disponibilità di veicoli che appartengano a categorie a basso impatto ambientale, nonché muniti di dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti così come disposto dalle normative vigenti in materia;
- m) la disponibilità di veicoli dotati di terminali di pagamento POS, di dispositivi mobili di chiamata, di prenotazione e pagamento e con la possibilità di valutare il servizio reso da parte del passeggero;
- n) la conoscenza della lingua inglese mediante presentazione di certificazione di Ente terzo.

### **Autorizzazioni N.C.C. di natanti**

- o) l'anzianità di servizio di conducente di natanti adibiti al servizio pubblico non di linea
- p) l'essere associati in cooperative, in società o in consorzi di imprese purché esercitanti;
- q) l'anzianità di iscrizione nel ruolo dei conducenti natanti;
- r) il non essere mai incorso in infrazioni alle norme sulla navigazione;
- s) la disponibilità di veicoli che appartengano a categorie a basso impatto ambientale, nonché muniti di dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti così come disposto dalle normative vigenti in materia;
- t) la disponibilità di veicoli dotati di terminali di pagamento POS, di dispositivi mobili di chiamata, di prenotazione e pagamento e con la possibilità di valutare il servizio reso da parte del passeggero;
- u) la conoscenza della lingua inglese mediante presentazione di certificazione di Ente terzo.

3. Per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni non costituisce, in ogni caso, titolo preferenziale la residenza del concorrente.

**Art.17 ter**  
**Materie delle prove d'esame**

1. Ai fini dell'assegnazione delle licenze/autorizzazioni, l'idoneità degli aspiranti deve comunque venir accertata - mediante esame orale o test attitudinale – almeno in relazione ai seguenti argomenti:
  - a) il Codice della Strada;
  - b) la toponomastica dell'area urbana del Comune;
  - c) la conoscenza della lingua italiana;
  - d) le tecniche di primo soccorso;
  - e) la normativa in materia fiscale, amministrativa e civilistica del settore.

**Art.18**  
**Assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni**

1. Formulata la graduatoria, agli assegnatari dei titoli viene data tempestiva comunicazione a mezzo pec.
2. Gli interessati, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, salvo proroga di trenta giorni per motivi di forza maggiore, dovranno dimostrare all'ufficio comunale competente, anche mediante autocertificazione, di essere in possesso di tutti i requisiti di cui all'art.11, comma 1, del presente Regolamento, ad eccezione di quelli contraddistinti con le lettere a), b), c), ed e), già documentati o autocertificati all'atto di presentazione della domanda.

**Art.19**  
**Rilascio delle licenze e delle autorizzazioni**

1. Al rilascio delle licenze per il servizio di taxi e delle autorizzazioni per il servizio di N.C.C. provvede il dirigente incaricato, tenuto conto della graduatoria di merito della Commissione di concorso.
2. Le licenze e le autorizzazioni devono indicare tutti i dati relativi al titolare, nonché gli estremi del mezzo che deve essere utilizzato per il rispettivo servizio. Nel caso di autorizzazione N.C.C. deve essere altresì indicata l'ubicazione della sede operativa e della rimessa o dello spazio acqueo o pontile d'attracco, se trattasi di natanti.
3. Sia alle licenze che alle autorizzazioni viene attribuito un numero progressivo di esercizio che le contraddistingue. In caso di rilascio dei titoli a seguito di trasferimento, o a seguito di rinuncia senza trasferimento, o revoca o decadenza si provvede ad attribuire alla nuova licenza od autorizzazione lo stesso numero di esercizio che contraddistingueva quella del servizio cessato.

**Art.20**  
**Inizio del servizio**

1. Nel caso di assegnazione della licenza o dell'autorizzazione, ovvero di acquisizione della stessa in seguito a trasferimento per atto tra vivi o per causa di morte, il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio del titolo, a pena di decadenza.
2. Il termine di cui al comma precedente può essere prorogato per un massimo di altri quattro mesi qualora il titolare dimostri di non poter iniziare il servizio per cause di forza maggiore.

**Art. 20 bis**  
**Taxi collettivo**

1. Per meglio rispondere alle esigenze di mobilità individuale manifestatesi nella città di Ravenna, l'Amministrazione Comunale, sentita la Commissione consultiva di cui all'art.9, può istituire un servizio di Taxi collettivo, inteso come un servizio offerto contemporaneamente a più utenti - almeno tre - di regola accomunati dalla stesso punto di origine e con destinazione sulla medesima direttrice.
2. Con l'atto istitutivo del servizio vengono stabilite la disciplina e le caratteristiche tecniche del medesimo, nonché le modalità di determinazione della tariffa che farà carico a ciascun utente servito e le garanzie di trasparenza dei costi e della prestazione per quest'ultimo.

## **CAPO VI**

### **MODALITA' PER IL TRASFERIMENTO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI**

#### **Art.21** **Trasferibilità per atto tra vivi**

1. La licenza o l'autorizzazione è trasferibile in presenza di documentato trasferimento dell'azienda o di un ramo della stessa, per atto tra vivi, su richiesta del titolare, ad altro soggetto in possesso dei necessari requisiti, quando il titolare stesso si trovi in una delle condizioni previste dall'art.9, comma 1, della legge 21/92, ovvero:
  - a) sia titolare di licenza o di autorizzazione da almeno cinque anni;
  - b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
  - c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo dei titoli previsti per la guida del veicolo o per la conduzione del natante.
  
- 1 bis La licenza o l'autorizzazione può altresì essere trasferita per atto tra vivi purché ricorrano i requisiti indicati al 1° comma dell'art.9 della legge 21/92, nel caso in cui il titolare si trovi in condizioni familiari tali da richiedere il trasferimento in altro Comune purché siano decorsi almeno tre anni dalla titolarità della licenza o autorizzazione. Le suddette condizioni devono essere debitamente documentate.
  
2. Il titolare della licenza o dell'autorizzazione, ai fini della voltura del titolo autorizzatorio, deve inoltrare comunicazione di rinuncia al Sindaco indicando la persona designata per la suddetta voltura. Il subentrante deve presentare apposita domanda in bollo, corredata di copia dell'atto di cessione azienda, nonché della documentazione comprovante il possesso, dei requisiti necessari per l'esercizio dell'attività, previsti dal presente regolamento. Tali requisiti possono essere anche autocertificati. Acquisita la necessaria documentazione e valutata la regolarità della medesima, il dirigente incaricato rilascia al subentrante il titolo autorizzatorio.
  
3. Nel caso di cui al comma 1, lettera c) del presente articolo (permanente inabilità o inidoneità al servizio per malattia o infortunio) il titolare della licenza o dell'autorizzazione deve fornire un'idonea certificazione medica, rilasciata da apposita commissione dell'AUSL. Ferma restando l'immediata cessazione del servizio, il certificato rilasciato dovrà essere consegnato, entro quindici giorni, all'ufficio comunale competente unitamente al titolo autorizzatorio e relativi contrassegni identificativi. Il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione o della licenza dovrà avvenire, comunque, entro un anno dalla data della certificazione medica, a pena di decadenza.

Le medesime scadenze ed effetti valgono anche per il ritiro definitivo dei titoli abilitanti alla conduzione dei mezzi.
  
4. In tutti i casi il trasferimento si perfeziona ed ha effetto dalla data in cui il Comune rilascia il titolo al subentrante, il quale deve essere richiesto entro 6 mesi dalla data di acquisizione della licenza o dell'autorizzazione.
  
5. A colui che abbia trasferito la licenza taxi o una o più autorizzazioni N.C.C., rilasciate da questo o da altro Comune, non può esserne attribuita

rispettivamente altra né a seguito di concorso pubblico, né a seguito di trasferimento per atto tra vivi, se non dopo cinque anni dall'ultimo trasferimento.

## **Art.22**

### **Trasferibilità per causa di morte del titolare**

1. In caso di morte del titolare la licenza di taxi o l'autorizzazione N.C.C. può essere trasferita, entro due anni dalla data del decesso, ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, ovvero ad altri soggetti designati dagli stessi, purché in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio dell'attività.
2. Gli eredi o i loro legittimi rappresentanti, entro sei mesi dal verificarsi dell'evento, devono comunicare per iscritto il decesso al competente ufficio comunale che ha rilasciato il titolo. La comunicazione deve essere corredata di una documentazione attestante la situazione successoria per legge o per testamento e deve altresì indicare:
  - a) la volontà di uno degli eredi di subentrare nella titolarità della licenza o dell'autorizzazione, qualora risulti essere in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio. In tal caso si rende necessaria da parte degli altri eredi la rinuncia scritta a favore del beneficiario;oppure
  - b) la volontà degli eredi di designare, entro due anni dalla data del decesso, un soggetto non appartenente al nucleo familiare, in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio dell'attività, quale subentrante nella titolarità della licenza o dell'autorizzazione, previa approvazione espressa da parte dello stesso;oppure
  - c) limitatamente alle licenze taxi, la volontà degli eredi minori di avvalersi della facoltà di cui all'art.10 comma 2) della legge 21/92.
3. In ogni caso, qualora col decesso del titolare l'impresa risulti trasferita a persone in minore età o prive dell'idoneità professionale, è consentito agli eredi o ai loro legittimi rappresentanti l'esercizio provvisorio dell'attività mediante sostituti iscritti nel ruolo dei conducenti ed in possesso dei necessari requisiti, per la durata di due anni, fatta salva la particolarità di cui al 2° comma, art.10 della legge 21/92 per gli eredi dei titolari di licenza taxi.

La stessa regola si applica anche nel caso di incapacità fisica o giuridica del titolare.

**CAPO VII**  
**CARATTERISTICHE, CONTRASSEGNI IDENTIFICATIVI E**  
**DISPOSIZIONI VARIE INERENTI I MEZZI DA ADIBIRE AI SERVIZI**

**Art.23**  
**Caratteristiche generali dei mezzi**

1. Sia i mezzi adibiti al servizio di taxi che quelli adibiti al servizio di N.C.C. devono:
  - a) essere dotati di tutti gli strumenti e dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale o la navigazione (in caso di natanti);
  - b) essere in regola con la documentazione prevista dalla normativa vigente;
  - c) avere facile accessibilità;
  - d) avere un bagagliaio idoneo al contenimento di valigie;
  - e) essere collaudati, per lo specifico servizio, da parte dei competenti Organi;
  - f) essere muniti di marmitta catalitica o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti individuati nel D.M. 15 dicembre 1992 n° 572 (nel caso di autoveicoli);
  - g) ottemperare a tutte le prescrizione previste dalle vigenti norme qualora siano adattati per il trasporto di soggetti portatori di handicap.

**Art.24**  
**Caratteristiche specifiche dei veicoli adibiti al servizio di taxi**

1. Oltre alle caratteristiche di cui al precedente art.23, il veicolo adibito al servizio di taxi deve:
  - a) essere dotato di tassametro omologato, attraverso la sola lettura del quale è deducibile il corrispettivo del servizio;
  - b) portare sul tetto del veicolo apposito segnale illuminabile con la dicitura "Taxi";
  - c) avere colorazione esterna bianca, secondo le indicazioni del D.M. 19/11/1992, se immatricolato per la prima volta in data successiva al 31/12/1992;
  - d) avere a bordo il tariffario a disposizione dell'utenza, comprensivo anche delle tariffe fisse per tratte particolari, di cui all'art.34, comma 4) del presente Regolamento, collocato in modo ben visibile. La tabella deve essere collocata nella parte retrostante dei sedili anteriori, con la possibilità di estrarla da eventuali supporti, per la lettura nelle diverse lingue straniere;
  - e) portare sulle fiancate, in modo ben visibile, il numero della licenza nonché lo stemma e il nome del Comune.
2. Le autovetture immesse in servizio a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento dovranno essere a basso impatto ambientale (secondo le disposizioni in vigore dell'Unione Europea).

## **Art.25**

### **Caratteristiche specifiche dei veicoli adibiti al servizio di N.C.C.**

1. Oltre alle caratteristiche di cui all'art. 23 del presente Regolamento, il veicolo adibito al servizio di N.C.C. deve:
  - a) portare all'interno del parabrezza e sul lunotto posteriore, in modo ben visibile dall'esterno, un contrassegno con la scritta "noleggio";
  - b) portare sulla parte posteriore del veicolo una targa, inamovibile mediante piombatura, recante la dicitura "N.C.C.", lo stemma e il nome del Comune, nonché il numero dell'autorizzazione;
  - c) essere dotato di contachilometri con numerazione parziale azzerabile
  
2. Le autovetture immesse in servizio a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento dovranno essere a basso impatto ambientale (secondo le disposizioni in vigore dell'Unione Europea).

## **Art.26**

### **Caratteristiche dei natanti adibiti al servizio di N.C.C.**

1. I natanti a motore adibiti al servizio di noleggio con conducente devono essere muniti dell'idoneità alla navigazione prevista dalle leggi vigenti ed iscritti nei registri delle autorità competenti. Tali mezzi devono essere immediatamente identificabili dal pubblico e a tale scopo debbono recare, nella parte esterna di ogni fiancata, una targa adesiva in materiale rifrangente con le seguenti indicazioni:
  - Comune di Ravenna e relativo stemma;
  - dicitura "NCC" piombato;
  - numero d'ordine progressivo.
  
2. I natanti a motore immessi in servizio a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento dovranno essere a basso impatto ambientale (secondo le disposizioni in vigore dell'Unione Europea).

## **Art.27**

### **Sostituzione dei mezzi**

1. Nel corso del periodo normale della durata della licenza per il servizio di taxi o dell'autorizzazione per il servizio di N.C.C., il titolare della stessa può essere autorizzato alla sostituzione, anche temporanea, del autoveicolo o del natante adibito al servizio, con altro dotato delle caratteristiche di cui al presente regolamento e ritenuto idoneo dai competenti Organi. In tale ipotesi sulla licenza o sulla autorizzazione deve essere apposta l'annotazione relativa alla modifica avvenuta.

## **Art.28**

### **Controllo dei mezzi**

1. Fatta salva la verifica circa l' idoneità dei veicoli o natanti prevista in capo agli organi della M.C.T.C. o della Navigazione, è compito degli Organi di Polizia accertare la sussistenza delle necessarie condizioni di manutenzione, di conservazione e di decoro dei suddetti mezzi, nonché della rispondenza degli stessi alle caratteristiche di cui agli artt.23, 24, 25 e 26 del presente Regolamento.
2. Ove risulti che un autoveicolo o un natante non risponda più ai requisiti di cui al comma precedente, il titolare di licenza o di autorizzazione, entro il termine stabilito dal competente ufficio comunale, è tenuto al ripristino di tali requisiti o alla sostituzione del mezzo. In difetto, su parere della Commissione consultiva e previa diffida, viene adottato, nei confronti dell'inadempiente, un provvedimento di sospensione della licenza o dell'autorizzazione fino ad avvenuto adeguamento.

## **Art.28 bis**

### **Veicoli di scorta**

1. I titoli abilitanti all'utilizzo dei veicoli di scorta possono essere utilizzati in caso di fermo "tecnico" del veicolo adibito al servizio taxi.
2. I titoli abilitanti all'utilizzo dei veicoli di scorta sono identificabili con lettere alfabetiche e non sono cedibili a terzi. Sono rilasciati sia ad organismi cooperativi di categoria legalmente riconosciuti di cui all'art.7, comma 1, lett. b) e c) della Legge 15 gennaio 1992, n.21 e s.m.i. che a titolari di licenza taxi, operanti nel territorio del Comune di Ravenna, i quali dovranno abbinarli ad autovetture di "scorta" di loro proprietà, aventi tutte le caratteristiche d'idoneità previste e debitamente collaudate per il servizio pubblico non di linea.
3. Il responsabile dell'organismo cooperativo deve presentare al SUAP apposita istanza, ai fini dell'attribuzione dei titoli abilitanti all'utilizzo dei veicoli di scorta, il quale sarà assegnato di volta in volta da parte dell'organismo medesimo ai propri associati, in caso di fermo "tecnico" delle vetture ufficiali, dandone comunicazione al SUAP.
4. Il titolare della licenza taxi, non associato all'organismo cooperativo, nel caso in cui la vettura si trovi nell'impossibilità di circolare, deve presentare al SUAP, apposita istanza di rilascio di titolo "di scorta".
5. Nei casi di cui ai precedenti comma 3) e 4), l'istanza, dovrà contenere i motivi e la durata del fermo tecnico; il titolo "di scorta", unitamente alla licenza taxi dell'autovettura soggetta a "fermo tecnico", devono essere conservati all'interno del veicolo stesso per poterli esibire ad ogni richiesta.
6. Qualora il titolare del servizio non possa avvalersi di un veicolo di scorta in quanto non disponibile, previa segnalazione al Dirigente del Servizio competente, può sostituire il veicolo fermo per riparazione e per il solo periodo di fermo, con altro avente tutte le caratteristiche di idoneità, di proprietà di altro titolare del servizio di taxi o di NCC, che risulti disponibile per turno, ferie, malattia, ecc.

**Art.29**  
**Tassametro per il servizio di taxi.**

1. Ogni autoveicolo per il servizio di taxi deve essere munito di tassametro.
2. Il tassametro deve essere regolato secondo le tariffe in vigore, e deve essere piombato dal personale del Corpo di Polizia Municipale che, in qualsiasi momento, ha facoltà di controllarne la regolarità ed il funzionamento.
3. Il tassametro deve funzionare a base multipla (tempo e percorso) per il servizio urbano ed a base chilometrica per il percorso extraurbano e deve essere sistemato all'interno della vettura in modo tale che, in qualsiasi momento, sia agevole la lettura della sua registrazione da parte del passeggero.
4. Il compenso spettante all'autista per il servizio effettuato deve risultare dal tassametro.
5. Quando l'autoveicolo è disponibile, il tassametro deve risultare non funzionante. Non è consentito all'autista iniziare il servizio o restare in una stazione di sosta con il tassametro portante l'indicazione del prezzo del servizio antecedentemente effettuato.
6. L'autista è obbligato:
  - a) a porre in azione il tassametro al momento in cui avvia l'autoveicolo noleggiato ed a farne cessare il funzionamento appena l'autoveicolo stesso sia giunto a destinazione o sia licenziato dall'utente;
  - b) a segnalare i supplementi della tariffa nel momento in cui si verificano le circostanze che richiedano la loro applicazione, dando contemporaneamente comunicazione al passeggero della compiuta registrazione del supplemento e fornendo, in proposito, i chiarimenti che potessero essere richiesti. In difetto di detta comunicazione, il passeggero non è tenuto a pagare il supplemento;
  - c) a non richiedere alcun pagamento oltre il prezzo segnato sul tassametro.
7. In qualunque momento il passeggero ha diritto di interrompere la corsa, pagando il relativo importo segnato sul tassametro.
8. In caso di avaria del tassametro il conducente del taxi deve informare immediatamente il passeggero e condurlo a destinazione solo su espressa richiesta. In tal caso l'importo della corsa sarà riscosso in base all'approssimativo percorso chilometrico eseguito ed alla durata del servizio calcolato sulla tariffa vigente.
9. Il conducente può esigere la quota segnata sul tassametro e cessare il servizio ogniqualevolta il passeggero abbandoni temporaneamente l'autovettura salvo che lo stesso, oltre la quota sopra indicata, non depositi una somma da concordarsi per trattenere a sua disposizione l'autovettura per il periodo di tempo a lui necessario.
10. Non possono essere tenute in circolazione autovetture munite di tassametri imperfetti o comunque alterati. Qualora si presentasse la necessità di procedere alla spiombatura del tassametro, in quanto in avaria, l'autista dovrà prendere i dovuti accordi con il Corpo di Polizia Municipale il quale, accertato il ripristino dell'apparecchio stesso, dovrà poi procedere alla sua ripiombatura.
11. Il conducente è tenuto a comunicare al Corpo di Polizia Municipale ogni eventuale modificazione dei pneumatici delle ruote motrici del veicolo con altri di misura diversa, nel qual caso si dovrà procedere a regolare il tassametro in base alle nuove misure.

**CAPO VIII**  
**MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI TAXI**  
**E DI N.C.C.**

**Art. 30**

**Stazionamento dei veicoli adibiti al servizio di taxi**

1. Lo stazionamento dei veicoli adibiti al servizio di taxi avviene in luogo pubblico, in apposite aree (piazzole) all'uopo individuate dall'Amministrazione Comunale che ne cura l'allestimento e la manutenzione.
2. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale l'interdizione dall'uso di detti posteggi quando lo ritenga necessario, nonché l'eventuale spostamento in altra area per motivi di pubblico interesse o di forza maggiore.
3. I tassisti devono prendere posto con il veicolo nei posteggi secondo l'ordine di arrivo. La partenza per effettuare il servizio avviene con lo stesso ordine. E' possibile, in caso di chiamata via radio, uscire dall'ordine di arrivo per espletare il servizio richiesto. Qualora il tassista primo della fila, tramite cliente o radiotelefono, riceva commessa per più taxi, deve trasmetterla agli altri colleghi che lo seguono rispettando l'ordine di arrivo. In caso di richiesta del servizio da parte di gruppi di persone o famiglie eccedenti le quattro unità, è prevista la deroga al rispetto del suddetto ordine di partenza, con priorità, pertanto, alle autovetture (monovolume, ecc.) con capienza superiore a 5 (cinque) posti.
4. E' consentito all'utente di accedere al servizio di taxi fuori dai luoghi di stazionamento, con richiesta a vista per l'immediata prestazione, ad esclusione del caso in cui tale richiesta si effettui in prossimità e/o in vista del posteggio quando vi siano taxi o clienti in attesa nel posteggio stesso.
5. I veicoli adibiti al servizio di taxi possono altresì sostare in prossimità di teatri o di altri luoghi di spettacolo o di pubblico intrattenimento, soltanto un'ora prima della fine dello spettacolo o della riunione, mettendosi in fila nello spazio loro assegnato da appartenenti al Corpo di Polizia Municipale e non possono muoversi che secondo l'ordine di arrivo o quando siano chiamati dalla persona che abbia già impegnato la loro autovettura.

**Art. 31**

**Stazionamento dei mezzi adibiti al servizio di N.C.C.**

1. Lo stazionamento delle autovetture e dei natanti adibiti al servizio di N.C.C. avviene, esclusivamente all'interno delle rispettive rimesse e negli spazi acquei (e relativi pontili d'attracco) in concessione al vettore, situati nel territorio del Comune di Ravenna o in altri Comuni della Provincia, presso i quali gli stessi mezzi sostano e sono a disposizione dell'utenza. A tale obbligo è possibile derogare, limitatamente al noleggio autovetture, sentita la Commissione Consultiva, negli ambiti portuali e ferroviari purchè la sosta avvenga in aree diverse da quelle destinate al servizio di taxi e comunque da esse chiaramente distinte, come previsto dall'art.11- comma 6) e comma 7) della legge 15 gennaio 1992 n. 21. Il

pontile d'attracco, nel caso di natanti, deve essere attrezzato a cura del titolare dell'autorizzazione.

2. Il servizio di taxi ove esercitato, ha comunque la precedenza nei varchi prospicienti il transito dei passeggeri (legge regionale Emilia Romagna, 2009 capo 1, comma 3 e legge 21/92 art.11, comma 7).

### **Art.32**

#### **Turni e orari del servizio taxi**

1. Il servizio di taxi è regolato da turni e orari stabiliti dal Sindaco, mediante apposita ordinanza, sentite preventivamente le organizzazioni sindacali di categoria e la Commissione consultiva.
2. I tassisti sono tenuti ad osservare scrupolosamente gli orari e i turni di servizio loro assegnati.

### **Art.33**

#### **Servizio di radio-telefono e altri strumenti tecnologici**

1. La gestione del servizio di intermediazione tra domanda ed offerta, per quanto inerente l'attività di taxi e di N.C.C., potrà essere effettuata:
  - a. mediante l'utilizzo di dispositivo mobile (smartphone o tablet) al fine di consentire al consumatore di accedere agevolmente alle nuove modalità di offerta dei servizi di chiamata, prenotazione o pagamento, tramite piattaforme tecnologiche, tali da permettere la connessione tra utenti e taxisti e le diverse sedi e rimesse per gli N.C.C., anche tramite la loro geolocalizzazione, il tutto finalizzato ad incrementare l'efficienza del servizio;
  - b. attraverso un servizio centralizzato di radio telefono mediante apparecchiature ricetrasmittenti installate a bordo dei mezzi.
2. Il servizio radio taxi raccorda l'utente con gli operatori del servizio stesso, i quali assicurano il soddisfacimento della richiesta di trasporto mediante ricerca e impegno dell'autovettura più vicina al luogo di prelevamento dell'utente.
3. Il servizio radio telefono di N.C.C. raccorda gli utenti e gli esercenti il servizio, presso le rispettive sedi o rimesse. Le sedi o rimesse possono a loro volta essere collegate telefonicamente con le singole autovetture in servizio per consentire alle stesse, al termine del contratto di trasporto in corso, di soddisfare direttamente la prenotazione senza rientro in rimessa.
4. Nell'organizzazione del servizio è consentito l'impiego di tecnologie innovative mirate sia al pagamento della corsa che a ridurre i tempi d'attesa per il cliente ed assicurare una diffusione capillare e tempestiva dell'offerta di trasporto in tutto l'ambito urbano.

## **Art.34**

### **Tariffe**

1. Le tariffe del servizio di taxi sono fissate dal Comune sentita la Commissione di cui all'art.9 del presente Regolamento, in riferimento all'andamento dei costi del servizio e alla variazione del costo della vita rilevato a livello locale, nonché sulla base delle eventuali disposizioni provinciali in materia. La tariffa è a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extraurbano.
2. Le tariffe del servizio di N.C.C. sono determinate dalla libera contrattazione delle parti entro i limiti massimi e minimi determinati, su tale base, dal Comune su proposta della Commissione di cui all'art.9 del presente Regolamento e adeguate in base ai criteri stabiliti dal Ministero dei Trasporti.
3. Nel caso di servizi sostitutivi o integrativi del servizio di linea effettuati con autoveicoli adibiti al servizio di taxi o di N.C.C. ai sensi dell'art.7 del presente Regolamento, per ciascun utente si applicano le tariffe stabilite nelle apposite convenzioni.
4. L'Amministrazione Comunale, con apposita delibera di Giunta Comunale, può altresì prevedere:
  - a) l'applicazione di tariffe fisse per tratte particolari, di cui all'art.6, lett. f) della legge 248/2006, al fine di potenziare il servizio taxi rendendolo sempre più adeguato alle richieste di mobilità della cittadinanza. Nella delibera con la quale la Giunta Comunale approva le tariffe, sono individuate le tratte che per particolare rilevanza sociale, turistica, business hanno una tariffa fissa;
  - b) la possibilità di applicare sconti a determinate categorie di utenti.
5. Le tariffe devono essere esposte e ben visibili all'interno dei mezzi e, in caso di natanti, anche presso i pontili di imbarco.

## **Art.35**

### **Trasporto dei soggetti portatori di handicap**

1. Ai sensi dell'art.14, comma 1, della legge n. 21/92, i servizi di taxi e di N.C.C. sono accessibili a tutte le persone portatrici di handicap e i conducenti hanno l'obbligo di prestare loro il servizio ed assicurare la necessaria assistenza per l'accesso ai mezzi.
2. Tutti i mezzi adibiti ai servizi di taxi e di N.C.C. possono essere adattati, secondo le norme vigenti, per soggetti portatori di handicap.
3. I mezzi in servizio di taxi o di N.C.C., appositamente attrezzati per il trasporto di persone portatrici di handicap, devono esporre in corrispondenza del relativo accesso il simbolo di "accessibilità" previsto dall'art.2 del D.P.R. 27/4/1978 n. 384.

**Art.35 bis**  
**Trasporto di persone con disabilità gravi**

1. Per persone con disabilità anche gravi, devono intendersi in particolare, persone con invalidità tale da rendere difficoltoso il passaggio dalla carrozzina al sedile dell'autovettura e/o facenti uso di carrozzina elettrica o con schienale fisso e alto.
2. Per essere immesse in servizio queste autovetture per il trasporto di persone disabili devono essere adattate in modo permanente ed in conformità con le normative vigenti, in modo tale da consentire l'immissione diretta della carrozzina e del relativo ancoraggio al veicolo, nonché il sedile a disposizione dell'eventuale accompagnatore.
3. I veicoli appositamente attrezzati per il trasporto prioritariamente indirizzato a persone con disabilità in situazione di particolare gravità, devono esporre in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'art.2 o 12 del DPR 24 luglio 1996, n.503.
4. I conducenti delle vetture taxi per il trasporto di persone con disabilità anche gravi, hanno l'obbligo di effettuare in via prioritaria il trasporto di dette persone, dei loro familiari ed accompagnatori con le seguenti modalità:
  - a) fare riferimento ad un numero telefonico per la prenotazione delle chiamate dalle 7,00 alle 20,00;
  - b) le richieste di trasporto pervenute tramite prenotazione di chiamata e radiotaxi, non possono essere rifiutate a meno che il taxi non sia fuori turno o già impegnato in un altro servizio prioritario;
  - c) assicurare la necessaria assistenza per l'accesso alla vettura e per la discesa in strada o sul marciapiede, dalla vettura stessa.

**Art. 36**  
**Interruzione del trasporto**

1. Qualora per avaria del mezzo o per altre cause di forza maggiore il trasporto debba essere interrotto, l'utente ha diritto di corrispondere solo l'importo maturato fino al verificarsi dell'evento.
2. Il conducente deve comunque adoperarsi per evitare all'utente ogni ulteriore possibile disagio.

**Art.37**  
**Ferie ed interruzione dell'attività**

1. Ogni titolare di licenza taxi o di autorizzazione di N.C.C. ha diritto annualmente a 30 giorni lavorativi di ferie da usufruire anche in periodi frazionati (le assenze per licenze matrimoniali, gravidanza, puerperio, congedo di paternità, e distacco temporaneo per impegni sindacali e politici non sono considerati giorni di ferie). Il titolare di licenza taxi ha facoltà di farsi sostituire ai sensi dell'art.6 del presente regolamento.
2. Ogni tre anni può venire concessa, su richiesta scritta dell'interessato, un'aspettativa della durata massima di sei mesi da utilizzarsi complessivamente in

non più di due periodi, ritenendo necessaria comunque la nomina di un sostituto alla guida, con le condizioni di cui all'art.6 del presente Regolamento.

3. Il titolare di licenza per il servizio di taxi, in caso di sinistro o guasto del veicolo adibito a tale uso, deve darne immediata comunicazione scritta all'ufficio competente e, in attesa della sostituzione o riparazione del veicolo stesso, può:

- chiedere l'autorizzazione ad interrompere l'attività per un periodo di tempo non superiore, comunque, a 60 giorni;

oppure

- chiedere l'autorizzazione a circolare con un altro veicolo provvisorio, dotato comunque delle caratteristiche di cui agli artt.23 e 24 del presente Regolamento;

oppure

- in caso di guasto al veicolo, il titolare di licenza o autorizzazione, previa comunicazione a mezzo pec al SUAP ed agli altri organismi economici di appartenenza, qualora sia impossibilitato ad usare una delle auto di scorta di cui all'art.28 bis del presente Regolamento, è autorizzato a sostituire per il solo periodo di fermo tecnico, la propria vettura con quella di altro titolare di licenza o autorizzazione per il medesimo servizio che risulti disponibile per turno, ferie, malattia, ecc.

4. Il titolare di autorizzazione N.C.C., in caso di comprovata necessità, può interrompere la propria attività per un periodo non superiore a 12 mesi, previo rilascio di apposita autorizzazione da parte del Comune.

5. Il titolare di licenza taxi che, trovandosi in una delle condizioni di cui alle lettere a), b), d) ed e) del primo comma dell'art.6 del presente Regolamento, abbia interrotto l'attività senza peraltro essere stato sostituito, deve, trascorso il trentesimo giorno dell'interruzione senza aver ripreso il servizio, chiedere immediatamente l'autorizzazione per la sostituzione alla guida secondo le modalità di cui al suddetto articolo.

6. Ai fini della cessione del titolo autorizzatorio il periodo di interruzione dell'attività viene considerato come attività continuativa.

### **Art.38**

#### **Cambiamento di indirizzo e di sede della rimessa**

1. Il titolare di licenza taxi e il titolare di autorizzazione N.C.C. sono tenuti a comunicare (con semplice denuncia) all'ufficio comunale competente il cambiamento della residenza o del domicilio e, nel caso di autorizzazione N.C.C., anche il cambiamento dell'ubicazione della sede operativa e/o della rimessa. Tale comunicazione deve avvenire entro dieci giorni dalle suddette variazioni, al fine dell'annotazione sulla licenza o sull'autorizzazione.

### **Art.39**

#### **Trasporto di bagagli e animali**

1. E' obbligatorio accettare il trasporto di bagagli a seguito del passeggero, alle condizioni tariffarie stabilite dal Comune, semprechè tali bagagli possano trovare conveniente sistemazione a bordo del mezzo.
2. E' inoltre obbligatorio e gratuito il trasporto di cani, muniti di museruola, accompagnatori di persone non vedenti, mentre è facoltativo il trasporto di animali al di fuori di tale fattispecie.

### **Art.40**

#### **Servizi richiesti dalla Forza Pubblica**

1. E' fatto obbligo di compiere i servizi ordinati da agenti e funzionari della forza pubblica compatibilmente con il regolare svolgimento dei servizi in atto.
2. L'eventuale retribuzione del servizio prestato è assoggettato alle norme di legge

### **Art.41**

#### **Comportamento dei conducenti in servizio**

1. Nell'esercizio dell'attività di taxi e di N.C.C. i conducenti dei rispettivi mezzi hanno l'obbligo di:
  - a) prestare il servizio con regolarità;
  - b) comportarsi sempre con correttezza, civismo e senso di responsabilità, sia nei confronti degli utenti che dei colleghi;
  - c) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi di trasporto;
  - d) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il mezzo;
  - e) applicare sul mezzo i contrassegni distintivi di riconoscimento;
  - f) tenere nel veicolo o nel natante i documenti di circolazione o di navigazione, nonché la licenza o l'autorizzazione;
  - g) avere durante il servizio abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato;
  - h) consegnare al competente ufficio comunale qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del mezzo;
  - i) avere cura di tutti gli aspetti relativi alla qualità del trasporto;
  - l) per il servizio di taxi, segnalare, attraverso l'apposito indicatore illuminabile recante la dicitura "taxi", le condizioni di vettura libera o occupata.
2. E' fatto divieto di:
  - a) interrompere il servizio di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del viaggiatore o casi di accertata forza maggiore ed evidente pericolo;
  - b) deviare dal percorso più breve, salvo comprovabili cause di forza maggiore;

- c) chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli derivanti dall'applicazione della tariffa o rispetto a quelli pattuiti;
- d) adibire alla guida conducenti non iscritti al ruolo di cui alla legge n. 21 del 1992;
- e) utilizzare per lo svolgimento del servizio un mezzo diverso da quello autorizzato;
- f) applicare sul mezzo contrassegni che non siano previsti dal presente Regolamento;
- g) portare animali propri a bordo del mezzo durante il servizio;
- h) per il servizio di N.C.C. con autoveicoli, sostare su suolo pubblico, ovvero in aree non specificatamente autorizzate, allo scopo di procacciarsi commissioni di noleggio;
- i) esporre messaggi pubblicitari in difformità alle norme vigenti.

## **CAPO IX**

### **VIGILANZA E SANZIONI**

#### **Art.42** **Vigilanza**

1. L'attività di vigilanza e di controllo in ordine all'osservanza del presente Regolamento e delle altre disposizioni legislative e regolamentari disciplinanti l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, è svolta dal Corpo di Polizia Municipale e dalle altre Forze dell'Ordine.

#### **Art.43** **Sanzioni**

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 85 e 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, le infrazioni al presente Regolamento sono punite, salvo che il fatto costituisca reato, con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 fino ad un massimo di € 500,00, nei modi e nelle forme di cui alla legge n. 689/81.

#### **Art.44** **Sospensione della licenza e dell'autorizzazione**

1. La licenza e l'autorizzazione sono sospese per un periodo da un minimo di giorni sette ad un massimo di sei mesi nei seguenti casi:
  - a) alla quarta violazione di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa ai sensi del precedente art.43;
  - b) utilizzo di mezzi diversi da quelli autorizzati, ovvero non più efficienti ai sensi dell'art.28 del presente Regolamento;
  - c) affidamento della conduzione del mezzo a soggetti non iscritti nel ruolo di cui all'art.6 della legge n.21/1992;
  - d) prestazioni del servizio con tassametro o contachilometri non regolarmente funzionanti;
  - e) inosservanza delle tariffe stabilite.
2. Si procede altresì alla sospensione della licenza e dell'autorizzazione nei casi di violazione previste dall'art.11 bis della L. n.21/1992 e s.m.i.
3. La sospensione è disposta con provvedimento del dirigente del servizio competente.

**Art.45**  
**Revoca della licenza e dell'autorizzazione.**

1. La licenza e l'autorizzazione sono revocate nei seguenti casi:
  - a) perdita anche parziale dei requisiti di idoneità morale e professionale;
  - b) cessione della licenza o dell'autorizzazione in violazione alle norme contenute negli artt.21 e 22 del presente Regolamento;
  - c) inosservanza ai provvedimenti di sospensione adottati ai sensi dell'art.44 del presente Regolamento;
  - d) per qualsiasi altra grave e motivata irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio.
2. Si procede altresì alla revoca della licenza e dell'autorizzazione nel caso di violazione prevista dall'art.11 bis della legge n.21/1992, lett.d).
3. La revoca è disposta dal Dirigente del servizio competente.

**Art.46**  
**Decadenza della licenza e dell'autorizzazione.**

1. La licenza e l'autorizzazione sono dichiarate decadute nei seguenti casi:
  - a) esplicita dichiarazione scritta di rinuncia da parte del titolare;
  - b) mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art.20 del presente Regolamento;
  - c) mancato rispetto dei termini per il trasferimento del titolo autorizzatorio, previsti negli artt.21 e 22 del presente Regolamento;
  - d) alienazione del mezzo di trasporto senza che lo stesso sia stato sostituito entro sessanta giorni;
  - e) mancato esercizio del servizio, senza giustificati motivi, per un periodo superiore a quello stabilito nei vari commi dell'art.37 del presente Regolamento.
2. La decadenza è dichiarata dal dirigente del servizio competente.

**Art.46 bis**  
**Carta dei servizi**

1. L'Amministrazione Comunale ha la possibilità di dotarsi di una Carta del servizio taxi, orientata a parametri di efficienza, accessibilità e progressivo miglioramento delle prestazioni. A tal fine, sarà possibile promuovere incontri con le organizzazioni di categoria del settore e con le associazioni dei consumatori, onde adottare standard di qualità verificabili relativi al servizio erogato e per garantire il costante adeguamento della Carta alle risultanze dell'attività di monitoraggio ed alle sopravvenute esigenze rilevanti.

#### **Art.47**

#### **Abrogazione norme precedenti.**

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogati i Regolamenti e tutte le disposizioni in materia precedentemente emanati dall'Amministrazione Comunale.

#### **Art.48**

#### **Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il decimo giorno successivo a quello di esecutività della deliberazione provinciale di approvazione dell'atto medesimo.